



NEWS

# Euroconference

**Edizione di giovedì 30 Gennaio 2025**

## **CASI OPERATIVI**

**La fusione della società agricola e l'impatto sulle agevolazioni fruitive**  
di Euroconference Centro Studi Tributari

## **GUIDA AGLI ADEMPIMENTI**

**Contributo annuale revisori 2025: in scadenza il 31.1.2025**  
di Alessandro Bonuzzi

## **IVA**

**Pignoramento di immobile locato: adempimenti tributari del custode delegato**  
di Paola Barisone

## **IMPOSTE SUL REDDITO**

**Nel caso di affitto di uno studio professionale manca la disciplina di uno specifico regime fiscale**  
di Luciano Sorgato

## **PATRIMONIO E TRUST**

**Opzione per la tassazione "in entrata" dei beni in trust: prime questioni**  
di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

## **RASSEGNA AI**

**Risposte AI sulle principali novità introdotte dalla Legge di bilancio 2025**  
di Mauro Muraca

**CASI OPERATIVI**

---

## ***La fusione della società agricola e l'impatto sulle agevolazioni fruite***

di Euroconference Centro Studi Tributari

webinar gratuito

**CASI d'USO AI della piattaforma EUROCONFERENCEinPRATICA**

3 febbraio alle 11.00 - iscriviti subito >>



La nostra società agricola Srl, qualificata grazie alla presenza di uno lap nel CdA, ha acquistato nel 2021 un complesso immobiliare costituito da terreni agricoli e fabbricati rurali strumentali all'esercizio dell'attività agricola usufruendo delle agevolazioni in materia di imposizione indiretta ex L. 25/2010. Oggi vorremmo incorporare, mediante fusione, un'altra società (non agricola) proprietaria di terreni e fabbricati civili e sostanzialmente inattiva. È da ritenere tale operazione legittima alla luce della normativa sulle società agricole? E quali conseguenze potrebbe determinare sulle agevolazioni fruite?

[LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU FISCOPRATICO...](#)



## **FiscoPratico**

I "casi operativi" sono esclusi dall'abbonamento Euroconference News e consultabili solo dagli abbonati di FiscoPratico.

**GUIDA AGLI ADEMPIMENTI**

---

**Contributo annuale revisori 2025: in scadenza il 31.1.2025**di **Alessandro Bonuzzi**

Convegno di aggiornamento

**Revisione legale: focus sulle linee guida dei controlli di qualità**

Scopri di più


Il prossimo **31.1.2025** scade il termine per il pagamento in unica soluzione del **contributo annuale 2025** dovuto dagli iscritti nel **Registro dei revisori legali**, ai sensi dell'[articolo 21, comma 7, D.Lgs. 39/2010](#) e del D.M. 29.12.2023.

Il contributo annuale è stato rideterminato in misura pari a **57,00 euro**, in aumento di **ben 10 euro rispetto allo scorso anno**. Si tratta di un incremento rilevante anche considerando l'innalzamento già applicato per l'anno 2024, **pari a 12 euro rispetto al passato**.

Anno	Importo contributo
2025	57,00 euro
2024	47,00 euro
2023	35,00 euro
2022	35,00 euro
2021	35,00 euro
2020	26,85 euro


Sono tenuti al pagamento del contributo in parola, i **revisori legali e le società di revisione legale** che risultano **iscritti nelle sezioni «A» e «B»** del Registro alla data del 1° gennaio di ogni anno; quindi, per quanto riguarda il 2025, alla data dell'**1.1.2025**.

L'avviso di pagamento non viene inviato nella pec di avviso, bensì è **scaricabile** dall'area riservata del portale della revisione legale, alla quale l'iscritto può accedere tramite spid o carta d'identità elettronica (<https://revisionelegale.rgs.mef.gov.it/>). La sezione di riferimento è denominata **“contribuzione annuale”**.



## Contribuzione Annuale

### Elenco pagamenti



Causale	Importo annuale	Interesse legale	Importo dovuto	Selezione	Avviso di pagamento
Contributo Annuale 2025	57,00	0,00	57,00	<input checked="" type="checkbox"/>	
Totale			57,00		

Il **versamento** del contributo annuale può essere effettuato tramite i **servizi del sistema pagoPA**, disponibili:

- sul **sito web della revisione legale**, accedendo nella propria area riservata sempre alla voce “Contribuzione annuale” e scegliendo tra gli strumenti disponibili: carta di credito o debito o prepagata, oppure il bonifico bancario o il bollettino postale nel caso si disponga di un conto corrente presso banche, Poste e altri prestatori di servizio di pagamento aderenti all’iniziativa. Il servizio è sempre attivo eccetto dalle ore 00:30 alle 01:30 per manutenzione giornaliera;
- presso le **banche, Poste** e altri prestatori di servizio di pagamento aderenti all’iniziativa tramite i canali da questi messi a disposizione (come ad esempio: tabaccherie e ricevitorie autorizzate, *home banking*, ATM, APP da *smartphone*, sportello, eccetera). L’elenco degli operatori abilitati a ricevere pagamenti tramite pagoPA è disponibile alla pagina <http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/pubblica-amministrazione/pagamenti-elettronici/pspaderenti-elenco>. Per poter effettuare il pagamento occorre utilizzare il Codice Avviso di Pagamento oppure il QR Code o i Codici a Barre dell’avviso di pagamento.

È altresì possibile effettuare il pagamento mediante **canali alternativi**:

- a mezzo di **bonifico bancario**, al seguente IBAN: IT57E0760103200001009776848, intestato a CONSIP S.P.A;
- con **bollettino PA** bianco «TD 123» disponibile presso gli Uffici Postali, sul C/C Postale n. 1009776848, intestato a CONSIP S.P.A.

In questi casi la causale di pagamento deve riportare: il **Codice Avviso** contenuto nell'avviso di pagamento, il **codice fiscale** e il **numero di iscrizione** nel Registro dei revisori.

Si ricorda, infine, che l'**omesso versamento** del contributo annuale di iscrizione, una volta decorsi 3 mesi dal 31 gennaio, determina l'assegnazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di un termine, **non superiore a ulteriori 30 giorni**, per effettuare il versamento. Decorso tale ulteriore termine senza che il pagamento sia stato effettuato, l'iscritto è **sospeso** dal Registro.

Il provvedimento di sospensione può essere **revocato**, allorché l'iscritto dimostri di aver corrisposto **integralmente i contributi dovuti**, gravati dagli interessi legali e degli oneri amministrativi sostenuti per la riscossione.

Diversamente, una volta decorsi **ulteriori 6 mesi dalla data del provvedimento che dispone la sospensione** senza che l'iscritto abbia provveduto alla regolarizzazione dei contributi omessi, il Ministero dell'economia e delle finanze, previa comunicazione, provvede alla **cancellazione** dal Registro dell'iscritto.

## ***Pignoramento di immobile locato: adempimenti tributari del custode delegato***

di Paola Barisone

Seminario di specializzazione

### **Adempimenti tributari del custode e del professionista delegato nelle procedure esecutive immobiliari**

Scopri di più

Ai sensi dell'[articolo 492 c.p.c.](#), in caso di **immobile pignorato**, il debitore non può disporre dei beni e **non ne può godere i frutti** dell'immobile medesimo, ma lo stesso **resta nella sua sfera patrimoniale fino alla vendita**, perché il pignoramento e l'affidamento in custodia dei beni non determinano **alcuna modificazione nella titolarità del diritto di proprietà** del bene.

Pertanto, nell'esecuzione immobiliare il **Custode sostituisce il debitore esecutato** senza assumere la titolarità dei beni pignorati, **limitandosi a gestirli**. Da ciò consegue che, dal punto di vista fiscale, il soggetto passivo di imposta rimane esclusivamente il debitore ([Risoluzione n. 158/E/2005](#)).

Qualora l'immobile pignorato risulti locato **con contratto di locazione regolarmente registrato**, occorre preliminarmente accertare se il debitore esecutato sia o meno un **soggetto passivo Iva**.

**Qualora il debitore non sia un soggetto passivo Iva**, la locazione sarà, ovviamente, **fuori dal campo di applicazione dell'Iva**, mentre se il debitore è un **soggetto passivo Iva** il canone locativo dovrà essere **assoggettato alla disciplina dell'Iva**.

In quest'ultima ipotesi occorre, pertanto, **distinguere** se l'immobile sia un fabbricato **abitativo** o un fabbricato **strumentale**, rammentando che l'Agenzia delle entrate ([circolare n. 27/E/2006](#)) ha precisato che **“la distinzione tra immobili ad uso abitativo e immobili strumentali deve essere operata con riferimento alla classificazione catastale dei fabbricati, a prescindere dal loro effettivo utilizzo”**.

**Nel caso di fabbricato è abitativo**, vale a dire con classificazione catastale “A” (ad esclusione di “A10”), la locazione sarà **esente Iva**, ai sensi dell'[articolo 10, comma 8, n. 1, D.P.R. 633/1972](#), salvo l'opzione per l'imponibilità (Iva 10% n.ro 127-duodevicies della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. 633/1972) consentita **solo se la locazione è effettuata dalle imprese costruttrici** dei fabbricati stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'[articolo 3, comma 1, lett. c\), d\) ed f\), D.P.R. 380/2001](#).

**Se il fabbricato è strumentale**, vale a dire “A10” “C” e “D”, il **regime naturale** della locazione sarà l'**esenzione Iva**, salvo che il locatore non abbia espresso nel contratto l'**opzione per l'imponibilità** (con aliquota del 22%).

Qualora il contratto sia stato **stipulato in epoca anteriore alla possibilità di opzione per l'imposizione** e che tale opzione sia stata **successivamente esercitata dal locatore**, non potendo il Custode accertare il regime Iva dalla lettura del contratto, è opportuno che egli ne chieda **conferma a mezzo pec al debitore**. In caso di inerzia del debitore, applicherà il **regime naturale di esenzione**.

Si ricorda che, qualora la locazione sia in regime Iva si renderanno applicabili tutta una serie di adempimenti di natura fiscale legati al **versamento dell'imposta**.

La prassi dell'Agenzia delle entrate ha affrontato la problematica emanando nel tempo inizialmente la [Risoluzione n. 158/E/2005](#) e successivamente la **Risoluzione n. 62E/2006**, nonché da ultimo la [Risoluzione n. 105/E/2008](#), con cui, l'Agenzia innovando la materia, ha affermato che il custode debba **procedere al versamento dell'Iva** non solo nel caso di irreperibilità del debitore ([Risoluzione n. 158/E/2005](#)), ma anche in caso di **debitore reperibile** richiamandosi alle circolari 17.01.1974 e 13.08.1974 sugli adempimenti a **carico del curatore fallimentare**.

Secondo la prassi dell'Agenzia delle entrate, il custode deve, pertanto, provvedere direttamente **all'emissione della fattura elettronica** ed al **versamento dell'imposta**, trasmettendo al debitore **copia della fattura analogica** ovvero in formato cartaceo e la **quietanza del versamento**, invitandolo ad eseguire **tutti gli altri adempimenti previsti** (liquidazione Iva, dichiarazione Iva, Lipe).

La ragione giuridica di tale tesi si basa sul fatto che **la titolarità del debitore esecutato** sul bene oggetto di espropriazione forzata **non è una titolarità piena**, perché limitata dalla mancanza del potere **dispositivo sul bene stesso**: quindi, anche la **connessa soggettività passiva d'imposta del debitore esecutato deve ritenersi in parte limitata**. Di conseguenza, l'adempimento in concreto degli obblighi di fatturazione e di versamento del tributo che ne discendono devono ritenersi **accentrati in capo alla procedura esecutiva**.

Con la [circolare n. 14/E/2019](#), l'Agenzia delle entrate ha definitivamente chiarito che, ai sensi dell'[articolo 6, comma 2, D.P.R. 633/1972](#), nei casi di espropriazione immobiliare **obbligato ad emettere fattura in nome e per conto del contribuente (debitore esecutato) e a versare l'Iva incassata all'Amministrazione finanziaria è il professionista delegato alle operazioni di vendita**.

Quanto all'**imposta di registro e l'Imu**, la soggettività passiva **resta a carico del debitore esecutato**.

**Ai fini delle imposte dirette**, il **reddito fondiario derivante dalla locazione** di un immobile



sottoposto a pignoramento **concorre alla formazione del reddito del debitore** esecutato fino alla vendita coattiva, indipendentemente dalla percezione dei frutti. Pertanto, se, nel periodo accertato, i **canoni sono incassati dal custode**, spetta, comunque, al **debitore esecutato**, l'obbligo di dichiarare il **relativo reddito fondiario**, in quanto titolare del diritto di proprietà (Corte di Cassazione Ordinanza n. 37610/2022).

Pertanto, sarà il debitore esecutato che dovrà **dichiarare i canoni sulla base del contratto di locazione**, pur senza incassarli materialmente, beneficiando dei medesimi indirettamente in quanto gli stessi faranno parte dell'attivo, che **contribuirà all'esdebitamento del debitore stesso al momento del riparto**.



**IMPOSTE SUL REDDITO**

## ***Nel caso di affitto di uno studio professionale manca la disciplina di uno specifico regime fiscale***

di Luciano Sorgato

Seminario di specializzazione

### **Reddito di lavoro autonomo dopo la riforma fiscale**

Scopri di più

**L'affitto di uno studio professionale**, nonostante la riforma fiscale sia intervenuta a disciplinare vuoti normativi e incoerenze fiscali (in ordine alle **operazioni straordinarie** in raccordo con le attività professionali), **manca ancora di un qualsiasi regime fiscale di sicuro riferimento**. Sebbene lo **studio professionale**, in ordine all'interazione dei vari fattori produttivi che lo contrassegnano, abbia ormai una **delineazione strutturale molto prossima all'azienda**, esso rimane, anche per effetto di una **radicata tradizione giuridica**, non immedesimabile con essa, rimanendo la professionalità intellettuale/artistica la **prerogativa fondativa l'attività**. Tuttavia, lo studio professionale riassume un **modulo organizzato** caratterizzato da **molte delle sinergie operative** che contraddistinguono l'azienda ed in virtù delle quali si presta alle **complessive medesime forme di riorganizzazione dell'impresa**.

In tal senso, va la ristrutturazione legislativa del nuovo [articolo 177bis, Tuir](#), che, in particolare, prevede un **regime fiscale neutro in caso di trasferimento di attività materiali** e immateriali, **inclusa la clientela e ogni altro elemento immateriale**, nonché di passività, riferibili all'attività artistica o professionale svolta in **forma individuale per causa di morte o per atto gratuito**.

Tale **compendio patrimoniale**, individuato dal legislatore attraverso un **raccordo analitico di elementi dell'attivo e del passivo**, in virtù di una perdurante considerazione storica che lo continua a privare di una tipica nomenclatura legislativa di raccordo con una universitas (come l'azienda), è **destinabile a vicende circolatorie** che possono essere oltre che causalmente fondate **per atto gratuito o mortis causa**, anche declinate su dinamiche negoziali rispondenti al paradigma dei più svariati **contratti traslativi od obbligatori**, tra cui è senz'altro annoverabile il **contratto di affitto**. Anzi, proprio nel caso di **decesso del professionista**, lo studio professionale potrebbe essere dato (per mancanza temporanea dello specifico titolo abilitativo dell'erede) **in affitto ad un altro professionista**. In tal caso, si pone il problema della **individuazione del relativo regime fiscale** (oltre che di **quello civilistico**, risultando disciplinato anche sul **versante del diritto generale** solo l'affitto dell'azienda – [articolo 2561 cod. civ.](#) e [articolo 2562 cod. civ.](#)).

Sul piano fiscale, l'[articolo 67, comma 1, lett. h, Tuir](#), come noto, disciplina i soli **effetti fiscali dell'affitto dell'azienda da parte dell'imprenditore**, disponendo che esso non si considera

effettuata nell'esercizio dell'impresa e differendo la rilevanza, come redditi diversi, delle **plusvalenze realizzate in occasione della successiva cessione**, anche parziale dell'azienda. **Una fonte disciplinare simile non è però prevista** – e neppure è stata introdotta con la riforma fiscale – **per gli studi professionali**, per cui si pone il problema delle conseguenze impositive correlabili ai canoni di affitto e alle plusvalenze dell'eventuale **futura cessione dello studio professionale**. Il nuovo articolo 177bis, Tuir, delimita il regolamento fiscale alle sole **cessioni a titolo gratuito e al passaggio generazionale dello studio professionale**, disponendone la **neutralità degli effetti traslativi** e dando per scontato la **prosecuzione da parte dell'avente causa della prosecuzione dell'attività**, con il ripristino del corrispondente **regime fiscale del reddito di lavoro autonomo**. Tale prospettiva **non è però per nulla scontata**.

Nel caso di affitto di uno studio professionale, il vuoto normativo non appare colmabile con il ricorso all'analogia e con il **raccordo al regime fiscale dell'affitto dell'azienda**, trovando essa, per chi scrive, irriducibile **ostruzione nel costituzionale principio della riserva di legge** (articolo 23 Cost.) che subordina la **prestazione patrimoniale** alla previsione di specifica legge di **solo rango primario**. Poco coerente con la stessa evoluzione legislativa non potrebbe non apparire essere **anche il ripristino delle vecchie tesi intentate** per sopperire al **vuoto impositivo in ordine alla cessione della clientela e degli altri beni immateriali**, fondate sul raccordo con le fattispecie dei redditi diversi enunciate alla lett. l, dell'[articolo 67, Tuir](#), ossia sull'assunzione di **obbligazioni di fare, non fare o di permettere**.

L'affitto dello studio determina la **cessazione del relativo status professionale**, al pari della cessazione dello status di imprenditore nel caso di affitto dell'unica azienda, per cui alla chiusura dell'affitto dello **studio professionale**, in mancanza della qualificata **soggettività tributaria di artista/professionista**, la vendita del compendio patrimoniale necessiterebbe, perché possa **essere perseguita una piena simmetria impositiva** con la cessione dell'azienda dell'ex imprenditore, di una disposizione del tutto ricalcante quella legiferata alla lett. h, del comma 1, dell'[articolo 67, Tuir](#), specificamente adattata alla **categoria degli artisti/professionisti**.

## Opzione per la tassazione “in entrata” dei beni in trust: prime questioni

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

Seminario di specializzazione

### Trust dopo la riforma

Scopri di più

Con il D.Lgs. 139/2024, entrato in vigore lo scorso 1.1.2025, il legislatore della riforma fiscale ha introdotto una **specificata disciplina di tassazione** ai fini **dell'imposta di donazione** per i **beni disposti in trust**, stabilendo che l'imposta è di regola dovuta **al momento dell'uscita dei beni** a favore dei beneficiari (cd. **tassazione “in uscita”**), recependo di fatto le **indicazioni fornite dall'Agenzia delle entrate con la [circolare n. 34/E/2022](#)**.

Tuttavia, nell'ambito della stessa disposizione normativa (nuovo [articolo 4-bis, D.Lgs. 346/1990](#)) è previsto che “*il disponente del trust o di altro vincolo di destinazione o, in caso di trust testamentario, il trustee può optare per la corresponsione dell'imposta in occasione di ciascun conferimento di beni e dei diritti ovvero all'apertura della successione*”. Va osservato, in primo luogo, che la **regola della tassazione in uscita** è certamente più confacente allo **spirito dell'imposta di donazione**, il cui presupposto è **l'arricchimento del soggetto avente causa della donazione**, che nel trust avviene quando, alla cessazione dello stesso (o durante in base alle disposizioni contenute nell'atto istitutivo), il **trustee trasferisce i beni ed i diritti ai beneficiari finali del fondo**. Solo in questo momento, in capo a tali soggetti, si realizza **l'arricchimento patrimoniale che costituisce il presupposto impositivo dell'imposta di donazione**, che sarà dovuta sul valore dei beni e con le aliquote esistenti all'“uscita”, nonché in base al **grado di parentela esistente** tra il **disponente ed il beneficiario**.

La possibilità prevista dall'[articolo 4-bis, D.Lgs. 346/1990](#), di optare per la **tassazione in entrata deve essere valutata con attenzione**, in quanto le variabili in gioco **sono molteplici**. In questa sede, ed in attesa di conoscere il contenuto del **provvedimento attuativo** che dovrà esplicitare anche le regole di esercizio dell'opzione, una **prima riflessione riguarda il soggetto chiamato al pagamento dell'imposta**.

Nella regola, infatti, l'[articolo 5, D.Lgs. 346/1990](#), stabilisce che l'imposta è dovuta “*dai donatori per le donazioni e dai beneficiari per le altre liberalità tra vivi*”, e non prevede **alcuna deroga specifica per i trust**. **Escludendo alla radice che l'imposta sia dovuta dal trustee** (fatta salva l'ipotesi del trust testamentario), in quanto soggetto deputato alla gestione dei beni in base alla finalità ed al programma previsto nell'atto istitutivo (con patrimonio segreto)

rispetto al proprio), l'unico richiamo normativo è contenuto **nello stesso [articolo 4-bis](#)**, in cui si prevede che il disponente può optare per il **pagamento dell'imposta in entrata** in occasione di ciascun conferimento dei beni o dei diritti.

Tuttavia, a ben vedere, la disposizione in questione si limita ad individuare **il soggetto legittimato ad esercitare l'opzione** e non anche colui che si **qualifica come soggetto passivo del tributo**, anche se parrebbe logico pensare che sia lo stesso disponente ad essere anche il soggetto chiamato **a versare il tributo**. La base imponibile deve essere determinata in relazione al valore dei beni al momento della disposizione in trust, mentre l'aliquota (e relativa franchigia) deve tener conto del grado di **parentela esistente tra disponente e beneficiario**.

Un altro aspetto che merita di essere evidenziato riguarda l'oggetto dell'opzione, poiché l'[articolo 4-bis](#) stabilisce che la stessa avviene in **occasione di ciascun conferimento**. Ciò significa che si tratta di **un'opzione che non vincola il disponente per tutti i conferimenti**, con la conseguenza che lo stesso potrebbe scegliere una soluzione "mista", nel senso di **optare per la tassazione in entrata** solamente **per alcuni beni** (soprattutto quelli che in prospettiva potrebbe apprezzarsi molto di valore), mentre per gli altri l'imposta sarà dovuta con **le regole ordinarie al momento dell'uscita** a favore dei beneficiari. Per comprendere al meglio questi primi aspetti evidenziati nel presente contributo occorre, tuttavia, attendere il **contenuto del provvedimento attuativo** previsto nello stesso [articolo 4-bis](#).

## ***Risposte AI sulle principali novità introdotte dalla Legge di bilancio 2025***

di **Mauro Muraca**

webinar gratuito

**CASI d'USO AI della piattaforma EUROCONFERENCEinPRATICA**

**3 febbraio alle 11.00 - iscriviti subito >>**



La L. 207/20241 “**Legge di bilancio per il 2025**”, **entrata in vigore** il giorno successivo alla sua pubblicazione, ossia **il 1° gennaio 2025**, prevede una serie di **misure collegate al sostegno per i redditi medio bassi**, alla famiglia, alle detrazioni, alla previdenza, alla sanità, al lavoro, anche in merito al pubblico impiego, agli **investimenti e alle banche e assicurazioni**. Di particolare interesse le **misure prettamente fiscali previste**, quali:

- i **nuovi scaglioni e aliquote Irpef**, ora strutturali;
- le **detrazioni e il trattamento integrativo** per i lavoratori dipendenti;
- il riordino delle **detrazioni Irpef**;
- le **detrazioni collegate ai familiari a carico**;
- la modifica del **limite soglia di reddito da lavoro dipendente** da considerare per l'accesso o la permanenza nel regime forfettario;
- l'innalzamento della **quota detraibile per la frequenza di scuole dell'infanzia**, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado;
- la modifica della **tassazione delle crypto-attività**;
- la **rideterminazione del valore dei terreni edificabili** e con destinazione agricola e delle partecipazioni, negoziate e non negoziate;
- l'**assegnazione agevolata di beni ai soci**;
- l'estromissione, per le imprese individuali, dei beni immobili strumentali non produttivi di reddito fondiario;
- le nuove modalità di **determinazione dei fringe benefit** per i mezzi di trasporto;
- le modifiche collegate ad alcune **agevolazioni fiscali previste in materia di recupero edilizio**, di efficientamento energetico e di interventi antisismici;
- la **tracciabilità di alcune spese deducibili** ai fini delle dirette e dell'Irap;
- il **raddoppio del termine per l'alienazione della “prima casa”**;
- l'innalzamento della **detrazione Irpef per il mantenimento dei cani guida** per i soggetti non vedenti;
- l'introduzione della cosiddetta “**Ires premiale**”;
- le modifiche al **credito d'imposta “Transizione 4.0”**;
- le nuove **esenzioni Imu**;



- l'obbligo di **posta elettronica certificata per gli amministratori di società**.

Abbiamo interrogato il nostro sistema di intelligenza artificiale **sulle novità citate**, ottenendo le seguenti risposte.

I risult

Quali

- Il te
- La
- al D
- Da